CAMERA DEI DEPUTATI N. 3965

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTAGLIA, GIACCO

Riconoscimento delle associazioni rappresentative delle persone handicappate quali associazioni di interesse nazionale

Presentata l'8 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 18 della Costituzione stabilisce la libertà di associazione, quale fondamento di una più ampia partecipazione democratica e per la libera esplicazione, da parte di gruppi portatori di interessi, di attività a rilevanza sociale.

L'intuizione del legislatore costituzionale è stata fertile di frutti copiosi per la vita democratica del nostro Paese. In particolare si sono distinte le associazioni operanti nel campo della solidarietà, della promozione sociale delle persone handicappate, del volontariato.

Questo fiorire di iniziative ha, tuttavia, generato un fenomeno di superfetazione di associazioni di varia natura, che se da un lato ha contribuito ad arricchire il dibattito sull'*handicap* ed a favorire un'ampia partecipazione delle persone handicappate e dei loro familiari, ha però reso difficile una corretta individuazione, da parte delle istituzioni, degli interlocutori con i quali confrontare le iniziative da adottare o sostenere, soprattutto a livello nazionale. Ciò è tanto più grave nel settore dell'*handicap*, in cui le rappresentanze associative sono chiamate, dalle normative

nazionali e dell'Unione europea, ad esercitare un ruolo significativo.

Appare, perciò, necessaria la determinazione di criteri oggettivi che valgano ad individuare le associazioni o le federazioni tra le stesse, operanti nel settore dell'*handicap*, che abbiano un'idonea rappresentatività a livello nazionale e che svolgano attività di interesse pubblico. Tali criteri oggettivi devono essere neutrali, nel senso che devono tendere a perpetuare posizioni di favore già acquisite, in modo da garantire, nel tempo, una sempre piena rappresentatività. Al tempo stesso non devono costituire una limitazione al libero sviluppo di forme associative sia a livello locale che nazionale. Questi criteri informano la presente proposta di legge, che tiene conto anche degli indirizzi in materia dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le associazioni delle persone handicappate e le federazioni tra le stesse, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, sono riconosciute di interesse nazionale.

2. Il riconoscimento quale associazione di interesse nazionale ai sensi del comma 1 è effettuato dal Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. I requisiti per il riconoscimento di cui all'articolo 1 sono:

a) essere in possesso della personalità giuridica;

b) essere associazioni di persone handicappate o di loro rappresentanti legali;

c) essere presenti nel territorio di almeno la metà delle province;

d) essere operanti da almeno cinque anni;

e) avere un numero di iscritti non inferiore a 20 mila, di cui almeno due terzi rappresentati da persone handicappate o loro rappresentanti legali o loro familiari sino al terzo grado;

f) essere regolate da uno statuto ispirato ai princìpi democratici, con organi rappresentativi liberamente eletti dagli associati, ed in cui sia prevista la presenza maggioritaria di persone handicappate o loro rappresentanti legali.

ART. 3.

1. Le associazioni di persone handicappate e le federazioni tra le stesse riconosciute di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 rappresentano le rispettive categorie nei rapporti con le istituzioni pubbliche.

2. Le associazioni e le federazioni di cui al comma 1 possono essere sentite dal Parlamento in ordine alle iniziative legislative interessanti le categorie rispettivamente rappresentate.

DDL13-3965
Lire 500